

Per la Pa nuova tappa della riforma che viaggia tra leggi e nuovi contratti

Decreto Pnrr-2. Il cambio di regole su concorsi, mobilità, collaborazioni e incarichi ai professionisti punta a ricostruire le competenze negli uffici pubblici svuotati dai tagli anti-crisi, ma il quadro sarà completo solo con le intese nazionali

Gianni Trovati

Un anno scorso per rispettare il calendario del Pnrr che apre la strada ai fondi europei bastavano le norme, a cui pensano Governo e Parlamento. Quest'anno cominciano invece a servire gli investimenti: e ci devono pensare tutte le pubbliche amministrazioni.

È questo il senso del ricco elenco di novità inserite nel decreto Pnrr-2 avviato dal Consiglio dei ministri all'indomani della visita romana degli ispettori comunitari che hanno girato i palazzi per vedere le carte sull'attuazione del Piano, e tornato ieri a Palazzo Chigi nel testo finale. L'obiettivo è accelerare la ricostruzione di una Pa fiaccata da un decennio abbondante di dieta forzata e di disinteresse sostanziale per la perdita progressiva di competenze. L'opera non è facile, e non è immune da rischi e contraddizioni.

Gli interventi del nuovo decreto sono numerosi e a tutto campo, come raccontano gli esperti del Sole 24 Ore nelle pagine che seguono con un occhio soprattutto alle ricadute operative per le diverse platee interessate. Fra loro ci sono gli aspiranti dipendenti pubblici di domani, in una chiamata che fra turn over ripristinato e reclutamento extra in nome del Pnrr vedrà gli uffici pubblici centrali e locali cercare più di 100mila persone all'anno. Ma c'è anche chi nella Pubblica amministrazione già lavora, e vuole per esempio spostarsi con la mobilità o deve gestire un quadro di scadenze e di obblighi di programmazione che ancora fatica

a trovare un assetto definitivo. Perché soprattutto quando gli si chiede di accelerare il nostro ordinamento mostra tutti i suoi limiti strutturali.

Il fitto intreccio di articoli e commi squadernati dal nuovo decreto dedica le energie principali a facilitare l'ingresso di nuovi tecnici ed esperti negli uffici pubblici svuotati dalla risposta italiana alla crisi del debito sovrano di dieci anni fa. Il tema non è nuovo, ed è già stato battuto nei decreti che l'anno scorso (il 77/2021 sulla governance del Pnrr e l'80/2021 sul reclutamento) hanno avviato il cantiere delle regole per il Recovery; con qualche successo, come l'attribuzione a tempo di record dei «mille esperti» alle regioni da smistare poi agli enti locali dei loro territori, e con qualche defaillance, come nelle ricerche dei 500 tecnici delle amministrazioni centrali e dei 2.800 per gli enti del Mezzogiorno, inciampate in un tasso di rinunce ben oltre il fisiologico.

Proprio le rinunce di candidati che hanno superato le selezioni ma

hanno evidentemente trovato più allettanti le proposte alternative arrivate da altri datori di lavoro, indicano le ragioni che impongono di giocare la sfida delle competenze su un doppio livello: quello delle norme, come fa appunto il decreto Pnrr-2, e quello dei contratti, che corre in parallelo al primo.

Le regole servono a costruire il nuovo assetto dei concorsi, alla ricerca di un equilibrio fra l'urgenza che ha ispirato le norme della pandemia e l'esigenza di costruire un assetto più solido ma senza le lusinghe del passato. Perché i test a crocette ovviamente non bastano a individuare i migliori, ma con il Pnrr da realizzare non si può certo tornare alle vecchie procedure che fra bandi, prove, ricorsi e assegnazioni impiegava anni per arrivare alle assunzioni.

Poi, però, i candidati con titoli di studio e competenze spendibili vanno attratti verso i nuovi concorsi. E qui intervengono i contratti, che stanno costruendo l'area delle «elevate professionalità», uno scalino sotto la dirigenza a cui riconoscere (almeno nelle Funzioni centrali dove il tema è già definito) un trattamento economico fra i 50mila e i 70mila euro all'anno.

È tutto da capire se il tentativo funzionerà. E il rischio è di non capirlo troppo in fretta. Perché fin qui il nuovo contratto è stato firmato solo per ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, mentre sanità, enti territoriali e scuola sono ancora al centro di un percorso ancora da completare.



I criteri di selezione sono determinanti per le «elevate professionalità» previste ora dagli ordinamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ULTIMI RITOCCHI

Portale InPa a regime da novembre Incarichi pagati ai pensionati da 2 anni

Nel testo tornato ieri in consiglio dei ministri per accogliere le nuove regole sul reclutamento degli insegnanti riceve qualche correttivo anche il capitolo dedicato alla Pubblica amministrazione esaminato dal governo la settimana scorsa.

In particolare si precisa meglio la tempistica della migrazione dei concorsi pubblici sul Portale InPa. La prima tappa, in avvio al 1° luglio, sarà facoltativa anche per le Pubbliche amministrazioni centrali, fino a novembre quando il passaggio entrerà a regime.

Per quella data, come già previsto dal primo testo, dovrà essere trovata l'intesa anche con regioni ed enti locali per l'arrivo sul portale anche dei loro con-

corsi. L'appuntamento è al 31 ottobre anche per Giustizia, Polizia, Forze Armate, Gdf e Vigili del Fuoco, per dare il tempo di costruire modalità attuative in grado di tenere conto delle specificità di questi comparti.

Finisce invece con una mediazione il tentativo reiterato di riaprire le porte degli incarichi pagati ai pensionati. Il ritorno a tutto campo dei compensi, come anticipato sul Sole 24 Ore del 14 aprile, non è sopravvissuto al passaggio in consiglio dei ministri. Al suo posto spunta però una norma che limita la deroga a chi è in pensione da almeno due anni. A loro le pubbliche amministrazioni centrali e locali che siano «titolari» di interventi previsti dal Pnrr

potranno affidare gli incarichi regolati dall'articolo 7, comma 6 del Testo unico del pubblico impiego, riservati a persone con «particolare e comprovata specializzazione» chiamate a prestazioni «di natura altamente qualificata». Fra gli incarichi assegnabili ai pensionati da almeno due anni ci sono anche quelli di progettazione, coordinamento e direzione dei lavori previsti dall'articolo 31, comma 8 del Codice dei contratti pubblici. E, «in presenza di particolari esigenze» e solo per il tempo «strettamente necessario» al reclutamento del personale di ruolo, sarà possibile attribuire a questi soggetti anche la funzione di responsabile unico del procedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

